

Legittimo il decreto di espulsione dal territorio dello Stato per motivi di ordine pubblico o di sicurezza.

(T.A.R. Lazio, sez. I - ter, sent. 20 settembre 2019, n. 11181)

Il ritrovamento in casa di un soggetto straniero di immagini relative ad un contesto etnico-religioso a sfondo terroristico giustifica (anche in forza della elevata discrezionalità in ordine alla sussistenza di ragioni di ordine pubblico affidate agli organi del Ministero dell'Interno) la decisione di procedere all'espulsione dello stesso, dovendosi ritenere preminente l'interesse alla sicurezza interna ed esterna dello Stato, interesse essenziale ed insopprimibile della collettività, rispetto all'interesse del ricorrente a permanere, anche per breve durata e per particolari condizioni economiche e familiari, sul territorio Italiano. Ciò, anche sul presupposto che la tutela della vita privata e familiare, sancita anche dall'art. 8 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, non è incondizionata, posto che l'ingerenza dell'autorità pubblica nella vita privata e familiare è consentita, ai sensi dell'art. 2 della Cedu, se prevista dalla legge quale misura necessaria ai fini della sicurezza nazionale, del benessere economico del Paese, della difesa dell'ordine e della prevenzione dei reati, della protezione della salute e della morale e della protezione dei diritti e delle libertà altrui.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1935 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvo Giovanni Fois, Ignazio Vargiu, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Daniele Manca Bitti in Roma, via Luigi Luciani 1;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Ministro dell'Interno del 27 luglio 2016 con il quale è stata disposta l'espulsione dal territorio dello Stato del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2019 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il provvedimento con cui il Ministro dell'Interno, in data 27.7.2016, ha disposto l'espulsione del ricorrente dallo Stato italiano.

Il ricorrente ha esposto di avere fatto ingresso in Italia nel 2008 e di beneficiare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, essendosi stabilito in Italia con il padre, poi divenuto cittadino italiano, e il nucleo familiare di origine; successivamente aveva contratto matrimonio con una cittadina comunitaria di origine rumena, unione dalla quale era nata in Italia una figlia.

Dopo una perquisizione effettuata presso la sua abitazione, con esito negativo, gli era stato notificato il provvedimento di espulsione impugnato e quello di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea di Torino.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

1.violazione dell'art. 2 comma 6 del d.lgs. n. 286/98, violazione dell'art. 24 Cost., in quanto nel provvedimento era stato erroneamente indicato l'ufficio giudiziario competente sull'impugnazione dello stesso; il decreto di trattenimento era scritto solamente in italiano e non era pertanto stato comunicato al ricorrente in una lingua a lui nota;

2. eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità e contraddittorietà della stessa, violazione degli artt. 13, comma 2 bis, e 19 del d.lgs. n. 286/98, in quanto l'espulsione era stata eseguita cinque mesi dopo l'emissione del provvedimento, di tal che non poteva ritenersi urgente, e la motivazione in ordine alla pericolosità per la sicurezza era del tutto generica.

Si è costituito il Ministero dell'Interno resistendo al ricorso.

All'esito della camera di consiglio del 4 luglio 2017 è stata respinta l'istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 16 luglio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

Il provvedimento di espulsione è stato emesso ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, secondo il quale "per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri"; secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del d.l. n. 144/2005, "il Ministro dell'interno ... può disporre l'espulsione dello straniero ... nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali".

Trattandosi di atto rimesso all'organo di vertice del Ministero dell'Interno e che investe la responsabilità del Capo del Governo, nonché l'organo di vertice dell'amministrazione maggiormente interessata alla materia dei rapporti con i cittadini stranieri, esso costituisce senz'altro espressione di esercizio di alta discrezionalità amministrativa.

Ciò si evince anche dal carattere estremamente generico dei requisiti prescritti dal citato art. 13 del d.lgs. n. 286/1998: tale disposizione, infatti, rimette a tale organo ogni più ampia valutazione in

ordine alla sussistenza di esigenze di ordine pubblico e di sicurezza nazionale; anche l'art. 3 del d.l. n. 144/2005, che richiede, ai fini dell'adozione del provvedimento de quo, la ritenuta possibilità che la permanenza dello straniero in Italia possa agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali, non fa assolutamente venir meno l'ampia discrezionalità nell'apprezzamento, da parte dell'organo politico di vertice del Ministero dell'Interno.

In proposito occorre evidenziare, infatti, che, ai fini dell'emanazione del provvedimento ministeriale di espulsione, non è necessario aver accertato con assoluta certezza la sussistenza del suindicato pericolo, essendo sufficiente che vi siano fondati motivi di ritenerlo esistente.

Nella specie il provvedimento ministeriale fa riferimento agli atti d'ufficio dai quali emerge che il ricorrente *"è inserito in un consolidato circuito relazionale con suoi connazionali già coinvolti in indagini sul terrorismo"*, è assiduo sul web e sui social network *"condivide regolarmente contenuti che evidenziano in maniera inequivocabile la sua adesione alle posizioni più radicali"*, e ha manifestato interesse per l'azione dei mujaheddin impegnati nei diversi fronti del jihad.

Tali considerazioni, vertendosi in materia di misure preventive, per l'adozione delle quali è sufficiente la sussistenza di *"fondati motivi"* per ritenere che la permanenza dello straniero possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche e non la prova che detta agevolazione si sia in concreto verificata, costituiscono una più che adeguata esplicazione dei presupposti che hanno indotto l'Amministrazione all'espulsione.

L'istruttoria svolta ha evidenziato, altresì, che il ricorrente è inserito in un contesto etnico religioso di stampo talebano e condivide sui social network immagini simbolo del califfato dell'Isis (la bandiera nera) e del defunto capo di Al Qaeda Osama Bin Laden.

Il giudizio di pericolosità formulato dal Ministro appare, pertanto, scevro da profili di manifesta irragionevolezza o travisamento o difetto di istruttoria, che rappresentano gli unici vizi sindacabili in questa sede per quanto osservato in ordine alle caratteristiche e finalità della misura gravata.

Sulla base di tali valutazioni risulta corretta e non censurabile in questa sede la determinazione in ordine alla preminenza dell'interesse alla sicurezza interna ed esterna dello Stato, interesse essenziale ed insopprimibile della collettività, rispetto all'interesse del ricorrente a permanere sul territorio dello Stato, pur tenuto conto della *"durata del soggiorno in Italia del [...], la sua età, la sua situazione familiare ed economica, il suo stato di salute, il suo livello d'integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e l'importanza dei suoi legami in Italia"*.

Al riguardo deve evidenziarsi, altresì, che, nella materia in esame, la tutela della vita privata e familiare, sancita anche dall'art. 8 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, non è incondizionata, posto che l'ingerenza dell'autorità pubblica nella vita privata e familiare è consentita, ai sensi dell'art. 2 della Cedu, se prevista dalla legge quale misura necessaria ai fini della sicurezza nazionale, del benessere economico del Paese, della difesa dell'ordine e della prevenzione dei reati, della protezione della salute e della morale e della protezione dei diritti e delle libertà altrui (Tar Lazio, I ter, sentenza n. 656/2019; Cassazione civile sez. VI, 13/07/2015, n. 14610).

Quanto, infine, alla lamentata omessa traduzione del decreto del Questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea, la censura è inammissibile in questa sede, non essendo tale provvedimento oggetto del presente ricorso.

Qualora, poi, tale censura dovesse ritenersi diretta anche avverso il provvedimento di espulsione, notificato in italiano, francese, inglese e spagnolo, si osserva che il ricorrente, dimorante in Italia per

sua stessa ammissione fin dal 2008, necessariamente aveva una conoscenza della lingua tale da comprenderne il significato, mentre, quanto agli aspetti tecnici, è l'assistenza del difensore ad assicurare la possibilità di contestarne i presupposti.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell'Amministrazione resistente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere

Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore